

Allegato " B " al N. 24412 di Raccolta
STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
"INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU ITALIA"

PARAGRAFO I

Denominazione

1. E' costituita a tempo indeterminato, una Associazione denominata "INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU - ITALIA, Associazione non riconosciuta".

PARAGRAFO II

Sede

2.1 Sede legale.

La sede legale della presente associazione è in Milano.

2.2 L'Associazione potrà, a sua discrezione, trasferire nell'ambito del territorio nazionale la sede sociale e potrà istituire uffici di corrispondenza in Italia e all'Estero.

PARAGRAFO III

Oggetto

3. L'Associazione non ha carattere politico e non persegue fini di lucro e ha come scopo la promozione e la diffusione della rete Internet come mezzo di pubblicità, nonché il monitoraggio di tutte le forme di pubblicità interattiva anche su mezzi di comunicazione digitali diversi dalla rete Internet.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- esaminare e stabilire linee guida volte a favorire la libera concorrenza per la realizzazione di pubblicità interattiva;
- predisporre e distribuire ai suoi membri e, se opportuno, al pubblico, programmi, filmati, libretti, opuscoli e altra documentazione stampata o su supporto elettronico relativa a Internet e al settore pubblicitario in genere;
- agevolare lo scambio di informazioni inerenti il settore;
- tenere seminari destinati al settore pubblicitario e relativi alla pubblicità interattiva;
- condurre ricerche sulla programmazione e le attività pubblicitarie sulla rete Internet e sugli altri mezzi di comunicazione digitali;
- fornire al pubblico informazioni relative alla rete Internet in generale e alla pubblicità interattiva in generale.

L'Associazione può svolgere dette attività e iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società o organizzazioni italiani, di altri Paesi o internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

L'associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società o enti aventi scopi affini o analoghi.

PARAGRAFO IV

Patrimonio

4. L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi con il patrimonio ed eventuali utili e avanzi di gestione non potranno essere distribuiti o destinati agli associati e dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) contributi corrisposti dai soci;
- c) stanziamenti speciali deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per necessità o per integrazione dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento dell'Associazione;
- d) eccedenze attive delle gestioni annuali.

La determinazione dell'ammontare delle quote annuali di cui al precedente punto a) è deliberata dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ogni esercizio.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, che avrà luogo il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

PARAGRAFO V

Membri

5.1 Categorie e Qualifiche.

Possono essere membri persone fisiche, società di persone o di capitali e altri enti o organizzazioni attivamente impegnati nella vendita di pubblicità da diffondersi sulla rete Internet o mediante altri mezzi di comunicazione digitali ovvero che promuovano simili mezzi di diffusione della pubblicità o siano prestatori di servizi in detto ambito settoriale o forniscano tecnologie ad esso utili.

Possono essere inoltre membri persone fisiche, società di persone o di capitali e altri enti o organizzazioni l'oggetto della cui attività e i cui obiettivi integrino o sostengano gli obiettivi dell'Associazione.

E' vietato il trasferimento della quota associativa, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

5.2 Ammissione di Nuovi Membri.

Le domande di ammissione all'Associazione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo.

Saranno associati le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo.

5.3 Diritti dei Membri.

Un Membro non in ritardo nel pagamento di tutte le quote associative richieste, avrà diritto di intervento e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

5.4 Pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo determinerà entro il 31 dicembre di ogni anno l'importo delle quote associative relative all'esercizio successivo nonchè

il termine ultimo entro il quale dette quote dovranno essere versate, comunque con scadenza non posteriore ad almeno un giorno antecedente la data prevista per la prima riunione dell'assemblea da tenersi nel corso del relativo esercizio.

5.5 Recesso dall'associazione.

Ciascun membro potrà recedere dall'Associazione presentando le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente entro la data del 30 settembre di ogni anno e il recesso avrà efficacia dall'esercizio successivo; l'associato recedente è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'esercizio nel corso del quale è stata manifestata la dichiarazione di recesso.

Gli associati che non avranno comunicato la propria volontà di recedere nei termini di cui al comma precedente, saranno considerati associati anche per l'esercizio successivo e pertanto obbligati al versamento della relativa quota.

5.6 Esclusione dall'Associazione.

Sono esclusi dall'associazione o temporaneamente sospesi nell'esercizio dei diritti loro attribuiti, secondo quanto determinato dalla relativa deliberazione del Consiglio Direttivo:

(a) un qualunque membro che, decorsi 90 giorni dalla data fissata per il pagamento della quota associativa ovvero per il pagamento degli stanziamenti di cui alla lettera c) dell'articolo 4, non abbia a ciò provveduto;

(b) con il voto dei due terzi di tutti i componenti in carica del Consiglio Direttivo, un qualunque membro la cui condotta costituisca una grave infrazione o violazione intenzionale delle disposizioni di cui al presente statuto o che contravvenga agli scopi e agli obiettivi dell'Associazione, previa comunicazione scritta degli addebiti a lui contestati, da effettuarsi per iscritto tramite raccomandata almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio Direttivo.

A tale riunione l'associato avrà diritto di presentarsi dinanzi al Consiglio Direttivo e rispondere alle accuse a lui mosse.

La decisione presa dal Consiglio Direttivo, preso atto delle dichiarazioni dell'associato, sarà definitiva e non sarà possibile alcun appello, impregiudicato eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.

(c) Un qualunque membro che, per un periodo di 90 giorni, non sia più in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'associazione.

PARAGRAFO VI

Assemblee dei Membri

6.1 Assemblee.

L'Assemblea stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed esprime collegialmente la volontà degli associati.

Gli Associati si riuniscono in Assemblee che possono assumere la forma di Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

6.2 Convocazione.

Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente dell'Associazione o mediante avviso di convocazione da inviarsi, non meno di 15 nè più di 45 giorni prima della data stabilita per l'assemblea, per raccomandata a ciascun membro dell'Associazione all'indirizzo riportato nel libro degli associati ovvero mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi al relativo indirizzo se del caso comunicato all'associazione.

Le convocazioni delle Assemblee dovranno contenere l'indicazione dell'ordine del giorno dell'ora e del luogo stabilito e in caso di modificazioni dello Statuto l'indicazione del testo delle proposte modificazioni.

Le assemblee ordinarie e straordinarie dovranno altresì essere convocate dal Presidente dell'Associazione qualora ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ovvero almeno il 20% dei membri con diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6.3 Diritto di voto.

Il diritto di voto in assemblea può essere esercitato dagli associati in regola con i pagamenti.

In caso di parità dei voti, prevale - ove sia presente - il voto espresso dall'associato - ente o società - di cui il Presidente dell'associazione è legale rappresentante.

6.4 Delega.

Ciascun membro avente diritto di voto avrà la facoltà, ad ogni assemblea, di farsi rappresentare da un altro membro dell'Associazione mediante delega scritta ovvero anche da altro soggetto non associato.

Detta delega verrà presentata al Segretario dell'Associazione prima dell'assemblea o nel momento in cui si tiene l'assemblea.

La delega può essere rilasciata solo per la singola assemblea e ciascun delegato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Di ogni Assemblea verrà redatto, a cura del Segretario, verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Consigliere Delegato, il relativo verbale sarà quindi trascritto in apposito libro da tenersi a cura del Consiglio Direttivo.

6.5 Competenze dell'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo determinandone altresì il numero dei componenti alla scadenza di ogni mandato;
- b) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) delibera sulle questioni, inerenti l'amministrazione ed attività dell'associazione, poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
- d) approva le relazioni ordinarie e straordinarie sull'attività dell'Associazione predisposte dal Presidente;
- e) esercita ogni altra funzione stabilita nel presente statuto e qui non espressamente menzionata.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima

convocazione si richiede la presenza di tanti membri, in proprio o per delega, che rappresentino almeno il trenta per cento di tutti gli associati, mentre per la seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai presenti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta nel corso di ogni esercizio annuale.

6.6 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria - in prima convocazione - si richiede la presenza di tanti membri che rappresentino almeno i due terzi dei voti complessivi, mentre in seconda convocazione l'assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai presenti.

PARAGRAFO VII

7.1 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, composto da un numero non inferiore a 5 né superiore a 11 consiglieri, gestisce, coordina e realizza l'attività dell'Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Al Consiglio Direttivo sono affidati i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con facoltà di rilascio a terzi di procure per determinati atti o categorie di atti.

I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica due anni e fino al momento dell'approvazione del relativo ultimo bilancio di esercizio da parte dell'assemblea.

7.2 Composizione.

Il Consiglio direttivo, in occasione della prima riunione seguente la sua costituzione, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di impedimento. L'elezione del presidente e eventualmente del Vicepresidente avviene a maggioranza.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri delegati fissandone attribuzioni e limiti.

Più precisamente:

a) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede tutte le assemblee del Consiglio Direttivo. Egli assolverà a tutti i doveri che saranno prescritti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente gestisce l'Associazione e sarà responsabile dell'esecuzione di tutti gli atti e di tutti i provvedimenti la cui esecuzione gli sia stata delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente avrà la gestione dell'Associazione nei limiti dei poteri a lui delegati e avrà poteri di controllo generale su tutti gli aspetti dell'amministrazione degli affari dell'Associazione e predisporrà le relazioni ordinarie e straordinarie sull'attività dell'Associazione, che

dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

b) Il Vice Presidente, in assenza o in caso di indisponibilità del Presidente, assolverà ai doveri del Presidente e assolverà ad ogni altro dovere che potrà essere prescritto dal Consiglio Direttivo; nei confronti dei terzi, l'intervento del Vice Presidente costituirà prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

c) Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario, scelto tra le persone, che sono state attive nel Consiglio Direttivo e che si sono distinte per le doti personali e culturali nei settori in cui opera l'Associazione e che abbia contribuito fattivamente al suo sviluppo.

La nomina potrà essere conferita a tempo determinato o indeterminato. Alla carica non è attribuito alcun potere rappresentativo o gestionale. Il Presidente Onorario potrà svolgere attività promozionale a favore dell'Associazione o attività consultiva non vincolante.

La carica è gratuita.

Il Consiglio potrà infine designare, anche fra soggetti ad esso non facenti parte, un Segretario; il Segretario parteciperà a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo redigendone il verbale, da stendersi sul relativo libro.

7.3 Nomina dei Membri del Consiglio Direttivo.

La nomina dei consiglieri, il cui numero sarà determinato dall'assemblea in occasione dell'elezione, avrà luogo previa indicazione dei relativi candidati al Consiglio direttivo in carica. Si precisa che i consiglieri eletti nel consiglio direttivo, nel caso siano i rappresentanti di società di persone o di capitali e altri enti e organizzazioni, acquisiscono la carica di membri del consiglio direttivo in quanto rappresentanti della società, ente od organizzazione e non a titolo personale, verranno dunque esclusi dal consiglio direttivo nel caso durante il mandato escano dalla società ente od organizzazione stessi. La società, ente od organizzazione potrà quindi indicare un altro suo rappresentante che assumerà il ruolo di consigliere.

Detta indicazione:

- è consentita a ciascun Associato;
- dovrà essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare di nomina (fatto comunque riferimento alla prima convocazione).

In mancanza di preventiva indicazione dei candidati, ovvero nel caso in cui il numero di tali candidati risulti inferiore al numero dei Consiglieri da eleggersi, secondo quanto determinato dall'assemblea in occasione dell'elezione, potrà farsi luogo a votazione sulla nomina di persone non previamente indicate a norma dei commi precedenti, purchè tale procedura venga unanimemente approvata, nella sede assembleare di nomina, da tutti gli associati presenti aventi diritto di voto; in mancanza, l'assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo dovrà essere nuovamente convocata.

7.4 Destituzione degli Amministratori.

Un qualunque consigliere potrà essere destituito in qualunque momento, con o senza giusta causa, con la maggioranza dei voti dei membri aventi diritto di voto, di persona o per procura, con delibera dell'Assemblea ordinaria. Costituisce comunque causa di immediata ed automatica decadenza dalla carica di consigliere il mancato intervento - senza giustificato motivo da valutarsi discrezionalmente a cura del Consiglio Direttivo - a due riunioni del Consiglio Direttivo.

7.5 Dimissioni.

Ciascun Membro può dimettersi dal proprio incarico di consigliere in qualunque momento, dandone notifica scritta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Segretario dell'Associazione.

7.6 Posti Vacanti.

Nel caso in cui un singolo Consigliere cessi di essere Consigliere nel corso della sua carica per morte, dimissioni, incapacità di agire o altro, il posto vacante verrà coperto mediante votazione a maggioranza relativa dei restanti membri del Consiglio Direttivo, secondo le procedure stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.

Se per una qualsiasi ragione un posto resosi vacante non venisse coperto entro 90 giorni dalla data in cui venne resa notifica di detta vacanza al Consiglio Direttivo, il Presidente potrà provvedere a sua cooptazione; il consigliere così nominato resterà in carica fino alla prima successiva assemblea dei membri, in cui verrà eletto un successore secondo quanto previsto a norma dell'art. 7.3 e che dovrà essere urgentemente convocata da esso Presidente.

Salvo quanto previsto al precedente comma, chi venga prescelto per ricoprire un posto vacante del Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

7.7 Diritti di Voto dei Consiglieri.

Ciascun consigliere avrà il diritto di esprimere un voto su una qualunque mozione validamente portata in consiglio, a condizione che in caso di parità dei voti, e unicamente in tal caso, il Presidente del Consiglio Direttivo abbia diritto ad esprimere il voto decisivo.

PARAGRAFO VIII

8.1 Riunioni ordinarie.

Si terrà una riunione ordinaria del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno (una volta l'anno in concomitanza con l'assemblea annuale dei membri dell'Interactive Advertising Bureau IAB, Italia), previo invio di convocazione da effettuarsi mediante comunicazione scritta ai componenti contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, ora e luogo. A tali riunioni dovranno necessariamente partecipare i consiglieri che non potranno farsi rappresentare da delegati. In caso di assenza non giustificata per due volte consecutive, il Consigliere decadrà dalla carica.

8.2 Riunioni Straordinarie.

Possono essere indette riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo sia

da parte del Presidente del Consiglio Direttivo che da parte del Presidente oppure qualora ne faccia richiesta in forma scritta al Presidente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. A tali riunioni dovranno necessariamente partecipare i consiglieri che non potranno farsi rappresentare da delegati.

In caso di assenza non giustificata per due volte consecutive, il Consigliere decadrà dalla carica.

8.3 Avviso di Convocazione.

L'avviso di convocazione con l'indicazione della data, ora e luogo di una riunione ordinaria o straordinaria del Consiglio Direttivo avrà forma scritta e sarà sottoscritta dal Presidente e inviato a ciascun consigliere con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà idonei - ivi compreso il messaggio di posta elettronica - e indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto che risulta dal registro dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione.

8.4 Numero Legale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare soltanto una volta raggiunto il numero legale dei partecipanti.

Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo come sopra previsto, la riunione dovrà essere nuovamente convocata.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire a tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

PARAGRAFO IX

TESORIERE

9.1 Il Consiglio potrà designare, anche fra soggetti ad esso non facenti parte, un Tesoriere.

Questi avrà in custodia tutti i fondi dell'Associazione e terrà una completa e accurata contabilità delle entrate e delle uscite. Il Tesoriere depositerà tutte le somme di denaro a nome e beneficio dell'Associazione negli istituti di credito che saranno indicati dal Consiglio Direttivo, effettuerà esborsi di denaro secondo gli ordini ricevuti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, presenterà al Presidente e ai consiglieri, durante la riunione ordinaria del Consiglio Direttivo, o in qualsiasi momento questi lo richiedano, un resoconto di tutte le operazioni effettuate in qualità di Tesoriere e della situazione

finanziaria dell'Associazione, ed assolverà a tutti i doveri che potranno essere prescritti di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

PARAGRAFO X

Disposizioni varie

10.1 Retribuzioni

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di autorizzare o ratificare il rimborso delle spese effettuate dal Presidente o dagli altri organi dell'associazione effettivamente sostenute dagli stessi per conto dell'Associazione.

10.2 Libri e Registri.

Saranno custoditi presso la sede principale dell'Associazione o altra sede indicata dal Consiglio Direttivo appositi libri, anche contabili, per tutte le operazioni dell'Associazione.

10.3 Scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità di devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

E' fatto salvo l'obbligo di una diversa destinazione imposta dalla legge.

LAYLA PAVONE

PASQUALE IANNELLO Notaio Sigillo